Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 26 GIUGNO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero delle finanze - Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza:** Bollettino delle cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 77ª estrazione effettuata in Roma nei giorni 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 maggio 1936.

(2667)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 1155.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:
Nell'art. 15, si aggiunge dopo il n. 3°:
« 4° il consigliere rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;
6° il direttore generale ».
Nell'art. 22 si aggiungono al n. 5° le parole seguenti: « un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici ».
Nel primo comma dell'art. 45 sono soppresse le parole: « temporaneo mensile ».
Il terzo comma dell'art. 97 è sostituito dal seguente:
« Tuttavia i singoli Comitati hanno facoltà di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto ».
Il primo comma dell'art. 123 è sostituito dal seguente:
« L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 ».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 maggio 1936-XIV, n. 1156.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1935, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1157.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1158.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti, con la seguente modificazione:
Il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
« Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo di manutenzione, costituito con il contributo mensile del 2,50 per cento, di cui all'art. 20 del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57 ».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1936-XIV, n. 1159.
Concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi ved. Bonanno, Principessa di Linguaglossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alla signora Giuseppina Crispi, vedova Bonanno, principessa di Linguaglossa, è concesso un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 24.000 lorde, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1160.
Approvazione della convenzione per il mantenimento ed il funzionamento della Clinica ortopedica e traumatologica della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e successive variazioni;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 16 gennaio 1936-XIV fra la Regia università e il Pio Istituto dei rachitici di Milano per il mantenimento e funzionamento della Clinica ortopedica e traumatologica di quella Regia università.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, reg. 374, fog. 130. — MANCINI.

Convenzione con il Pio Istituto dei rachitici di Milano.

Premesso:

che le precedenti convenzioni fra la Regia università di Milano e il Pio Istituto dei rachitici erano ispirate dal particolare stato di fatto della identificazione in una stessa persona della carica di direttore del Pio Istituto dei rachitici e di quella di titolare della Clinica universitaria;

che, essendo desiderabile che le due cariche rimangano riunite nella stessa persona e che perciò i due Enti si accorderanno sempre perchè tale condizione possa anche in avvenire verificarsi;

che però è necessario prevedere il caso che l'incarico dell'insegnamento universitario debba essere affidato a persona diversa da quella del direttore la cui nomina spetta esclusivamente al Pio Istituto;

che in previsione di ciò e in considerazione del fatto che l'Università col prossimo anno accademico affiderà l'insegnamento della ortopedia e traumatologia ad un professore incaricato anzichè ad un professore di ruolo, in armonia al nuovo ordinamento didattico che pone fra gli insegnamenti complementari quello della ortopedia e traumatologia;

tutto ciò premesso, con la presente privata scrittura, da valere in ogni miglior modo e forma, fra la Regia università di Milano, rappresentata dal suo rettore prof. comm. Alberto Pepere, e il Consiglio del Pio Istituto rachitici, rappresentato dal suo presidente generale gr. uff. Alessandro Cottini, in relazione alle disposizioni del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549 e del regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1925, n. 1144, si conviene e stipula quanto segue, fatta riserva dell'approvazione dell'autorità tutoria per la parte contraente cui essa occorra:

Art. 1. — La Clinica ortopedica e traumatologica della Regia università di Milano ha la sua sede nel Pio Istituto rachitici di Milano.

Art. 2. — Il Pio Istituto dei rachitici si obbliga di mettere gratuitamente a disposizione dell'insegnamento universitario della Clinica ortopedica e traumatologica, e della relativa scuola di perfezionamento: locali, arredamenti, gabinetti, laboratori di pertinenza del Pio Istituto, nella loro efficenza, provvedendo al relativo funzionamento; i degenti, a qualunque titolo, eccettuati i paganti in proprio, ricoverati nei reparti dell'Istituto stesso.

Art. 3. — Il Pio Istituto rachitici si impegna, inoltre, di corrispondere, per il mantenimento della Regia università di Milano lire 50.000 all'anno.

Art. 4. — La Regia università di Milano provvederà a proprie spese: ad un professore incaricato dell'insegnamento di clinica ortopedica e traumatologica, ad un aiuto, ad un assistente, ad un tecnico e ad un subalterno.

Assegnerà inoltre alla Clinica una dotazione scientifica per la cattedra di Clinica ortopedica e traumatologica, determinata in L. 15.000.

Art. 5. — Il direttore del Pio Istituto dei rachitici potrà essere chiamato ad occupare, in qualità di incaricato, la cattedra di Clinica ortopedica e traumatologica. In caso contrario, rimarranno affidate a due persone diverse le due cariche, quella di direttore dell'Istituto dei rachitici e quella di professore incaricato dell'insegnamento della ortopedia e traumatologia; nel qual caso il Pio Istituto si obbliga di mantenere a disposizione del professore universitario quanto è sopra indicato all'art. 2.

Art. 6. — La presente convenzione avrà termine col 31 ottobre 1944.

Art. 7. — La presente convenzione, poichè fatta nello interesse della Regia università e quindi dello Stato, è stesa in carta libera ed è esente da tassa di registro a sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Milano, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

Il presidente del Regio Istituto rachitici:
Gr. uff. ALESSANDRO COTTINI.

Il rettore della Regia università:
ALBERTO PEPERE.

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1161.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace-Cilento », con sede in Lecce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la lettera n. 1700 in data 21 luglio 1934 di S. E. il Prefetto di Lecce, concernente la costituzione di un Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina Luigi Starace-Cilento, con sede in Lecce;

Ritenuta l'opportunità di concedere il riconoscimento giuridico all'Istituto predetto per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina Luigi Starace-Cilento, con sede in Lecce, costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della cennata legge, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 106. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace-Cilento »

Art. 1. — Sotto gli auspici della Confederazione fascista degli industriali, della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e con l'adesione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è costituito, a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace-Cilento » con sede in Lecce.

Art. 2. — L'Istituto ha i seguenti scopi:

1° promuovere e svolgere azione di studio, sperimentazione e propaganda intesa ad assicurare il progressivo miglioramento della produzione del tabacco nel compartimento di Lecce;

2° prestare assistenza ai produttori in tutte le fasi della produzione agli effetti del perfezionamento dei metodi colturali nonchè dell'organizzazione tecnica delle aziende produttrici;

3° curare e condurre direttamente eventuali concessioni di tabacco allo scopo di eseguire e di seguire da vicino i perfezionamenti della tecnica colturale, di conservazione e di manipolazione.

Art. 3. — L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo composto:

1° dal presidente del Consiglio provinciale per l'economia corporativa della provincia di Lecce, che è di diritto presidente del l'Istituto;

2° da un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

3° da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

4° da un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

5° da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati. Qualora un componente il Consiglio venga a cessare dalla carica per qualsiasi causa prima della scadenza del biennio, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione; il nuovo consigliere rimane in carica per il tempo in cui vi sarebbe rimasto il consigliere surrogato.

Art. 4. — Il Consiglio direttivo:

a) cura l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto e disciplina il funzionamento dell'Istituto;

b) nomina e revoca il personale occorrente e ne stabilisce l'organico ed il trattamento economico;

c) ha facoltà di affidare incarichi speciali sia a membri del Consiglio stesso, sia a persone che non ne facciano parte;

d) ha tutti i poteri per deliberare sulla gestione amministrativa dell'Istituto;

e) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Istituto.

Art. 5. — Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente, in via ordinaria almeno ogni due mesi, e in via straordinaria sempre quando lo ritenga necessario il presidente stesso o ne facciano richiesta almeno due membri od i sindaci.

Per la validità delle adunanze occorre siano presenti almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Ogni componente il Consiglio dispone di un voto; in caso di parità prevale quello del presidente.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la convocazione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente con almeno un giorno di preavviso.

Art. 6. — Ai membri del Consiglio non spetta alcuna retribuzione ma sarà ad essi concesso, per ogni giornata di adunanze, il gettone di presenza di L. 25 se funzionari dello Stato, e di L. 50 se estranei alle Amministrazioni dello Stato, da ridursi ai termini dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il Consiglio direttivo determina annualmente la retribuzione per i sindaci.

Art. 7. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed è responsabile del suo andamento; dà esecuzione a tutti i deliberati del Consiglio direttivo e provvede a quanto altro è necessario per assicurare il migliore andamento dell'Istituto.

In caso di urgenza ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo, salvo la ratifica di questo nella prima riunione successiva.

Il presidente può delegare la firma degli atti amministrativi ad altro componente il Consiglio, e può farsi rappresentare di volta in volta dal componente che allo scopo designerà.

Art. 8. — L'amministrazione delle entrate e delle spese sarà fatta in conformità a quanto dispone la legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 9. — La direzione dell'Istituto sarà affidata ad un tecnico di speciale competenza in tabacchicoltura, il quale potrà essere eventualmente un funzionario dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Egli assisterà alle riunioni del Consiglio direttivo ed avrà voto consultivo nelle deliberazioni.

Art. 10. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni immobili e mobili, e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengano in proprietà dell'Istituto;

b) dalle somme che dal Consiglio direttivo siano destinate a formare riserve o accantonamenti.

Dal patrimonio dell'Istituto dovrà essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che, all'inizio dell'esercizio finanziario, dovrà essere presentato, debitamente aggiornato, al Consiglio direttivo a cura del presidente.

Art. 11. — Costituiscono entrate dell'Istituto, da impiegare per il conseguimento dei suoi scopi:

a) un contributo annuo da corrispondersi da ogni concessionario compreso nel territorio della Direzione compartimentale di Lecce in rapporto al quantitativo di tabacco lavorato e consegnato ogni anno dal concessionario all'Amministrazione dei Monopoli;

b) un contributo annuo da corrispondersi da ogni coltivatore di tabacco (indicato nella nota R. 6) compreso nel Compartimento di Lecce, in misura fissa indipendentemente dell'ettaraggio coltivato;

c) il contributo che potrà essere stabilito anno per anno dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

d) altri contributi di enti o privati;

e) le rendite patrimoniali;

f) ogni altra eventuale entrata.

I contributi di cui ai commi a) e b) saranno fissati ogni triennio dal Ministero delle finanze, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto sperimentale e l'Amministrazione autonoma dei monopoli.

Art. 12. — I sindaci sono nominati come segue:

a) un sindaco effettivo nominato dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

b) un sindaco effettivo nominato dalla Direzione compartimentale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli;

c) un sindaco effettivo e due supplenti nominati di accordo tra le tre Confederazioni che partecipano all'Istituto.

Essi durano in carica un anno e per la loro sostituzione si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 13. — Le proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio direttivo dell'Ente col voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 14. — In caso di revoca del riconoscimento dell'Istituto, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, num. 1130.

Art. 15. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **1162.**

Approvazione della convenzione stipulata fra la Regia università ed alcuni enti locali della provincia di Modena per l'insegnamento della « radiologia e terapia fisica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia di quella Università.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive variazioni;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Veduto il R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Modena il 20 marzo 1936-XIV fra la Regia università ed alcuni enti locali della provincia di Modena per l'istituzione, nella Facoltà di medicina e chirurgia di quella Università, di un nuovo posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « radiologia e terapia fisica », dovendo però la denominazione dell'insegnamento intendersi rettificata in quella di « radiologia », giusta la tabella XVII annessa al R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 131. — MANCINI.

Prot. n. 3972. N. 119 rep.

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Convenzione aggiuntiva a quella stipulata il 31 ottobre 1924 per il mantenimento della Regia università di Modena, riguardante la cattedra di radiologia e terapia fisica.

L'anno 1936-XIV, addì 20 marzo in Modena, nel Gabinetto di S. E. il Prefetto;

Innanzi a me dott. Stefano Vici, consigliere di Prefettura delegato ai contratti presso la Regia prefettura, ed alla presenza dei signori Audino Antonino e Bandieri Luigi, testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti i signori:

1) S. E. Passerini avv. gr. uff. Luigi, prefetto - Presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Modena;

2) Feltri comm. rag. Clodo - Preside dell'Amministrazione provinciale;

3) Sandonnino avv. comm. Guido - Podestà di Modena;

4) Balli prof. gr. uff. Ruggero - Rettore Magnifico della Regia università di Modena;

5) Lugli cav. uff. Giorgio - Podestà di Carpi;

6) Scaglìarini Armando - Podestà di Finale Emilia;

7) Golfieri rag. Giuseppe - Podestà di San Cesario sul Panaro;

8) Bianchi on. avv. Fausto - Presidente della Cassa di risparmio di Modena.

i quali dichiarano di agire a nome e in rappresentanza dei rispettivi Enti in forza delle allegate deliberazioni ed in conformità delle medesime:

Premesso

che il Comune, la Cassa di risparmio, l'Amministrazione provinciale, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Modena e i comuni di Carpi, Finale Emilia e San Cesario sul Panaro, riconosciuta la necessità di contribuire al migliore sviluppo dell'insegnamento della radiologia e terapia fisica nella Regia università di Modena, hanno deliberato di stanziare apposite somme per questo scopo, ferme restando le obbligazioni da ognuno di esse assunte con la Convenzione 31 ottobre 1924 per il mantenimento dell'Università;

dai convenuti su costituiti nelle rispettive rappresentanze si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1. — Per mettere l'Università in condizioni di potere contare sulle continuate disponibilità finanziarie occorrenti per l'attuazione dei fini dell'insegnamento di radiologia e terapia fisica, i convenuti si obbligano a versare annualmente a partire dal 1° novembre 1934-XIII e fino al 28 ottobre 1942 i seguenti contributi continuativi mediante l'adozione delle delibere qui sotto indicate che fanno parte integrante della presente convenzione:

a) Comune di Modena, con deliberazione del Podestà in data 4 ottobre 1934, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 18 ottobre 1934, n. 22608 . . . L. 15.000

b) Cassa di risparmio di Modena, subordinatamente all'ammontare accertato nei singoli bilanci degli utili disponibili (deliberazione 10 aprile 1935) . . . . . . » 15.000

c) Amministrazione provinciale di Modena, con deliberazione del rettorato in data 21 dicembre 1934 approvata dal Ministero dell'interno in data 28 febbraio 1935 . . » 10.000

d) Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Modena, subordinatamente alle disponibilità del bilancio (deliberazione in data 26 novembre 1934 approvata dal Ministero delle corporazioni in data 24 gennaio 1935) . » 17.000

e) Comune di Carpi, con deliberazione del Podestà in data 30 ottobre 1934 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 novembre 1934, n. 27822 . . . . » 1.000

f) Comune di Finale Emilia, con deliberazione del Podestà in data 8 gennaio 1935 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 gennaio 1935, n. 1757 . » 600

g) Comune di San Cesario sul Panaro, con deliberazione del Podestà in data 19 gennaio 1935 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 febbraio 1935, n. 3538 . . . . » 140

Art. 2. — Al ruolo organico dei professori della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Modena è aggiunto un posto di ruolo riservato all'insegnamento della radiologia e terapia fisica.

Art. 3. — La somma ricavata dai contributi di cui all'art. 1 sarà destinata dall'Università per provvedere al nuovo posto di ruolo ed a tutte le altre spese per il funzionamento dell'Istituto di radiologia e terapia fisica giusta il piano finanziario di cui all'allegato *H* che fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 4. — La presente convenzione, complementare di quella del 31 ottobre 1924, ha per ciascuno degli Enti sottoscrittori la durata innanzi rispettivamente stabilita e sarà rinnovata tacitamente per un periodo uguale a quello della convenzione principale, qualora non sia denunciato da una delle parti, almeno un anno prima della scadenza.

La convenzione stessa diverrà esecutoria in seguito ad approvazione con Regio decreto.

Art. 5. — La presente convenzione è esente di bollo e di spese di registro perchè stipulata nell'interesse dello Stato. Essa viene redatta in triplice esemplare e dopo essere stata letta alle parti nel giorno, mese, anno sopra indicati, è stata dalle medesime dichiarata in tutto conforme alla loro volontà ed in pari tempo sottoscritta.

Firmati: Passerini - Feltri - Sandonnino - Scagliarini - Bianchi - Balli - Lugli - Golfieri.
Audino Antonino - Bandieri Luigi, *testi*.
Vici dott. cav. uff. Stefano, *consigliere delegato ai contratti*.

Registrato il 30 marzo 1936-XIV a Modena, n. 4137, vol. 250 libro atti privati - Esatto lire (gratuito) - p. Il procuratore super.: Battini.

ALLEGATO *H*.

PIANO FINANZIARIO PER LA CATTEDRA DI RADIOLOGIA.

Entrata.

Ammontare dei contributi come da convenzione . . L. 58.740 —

Spesa.

Stipendio per il titolare della cattedra (quota media	L.	29.500 —
Stipendio per l'aiuto (media anni 7)	»	12.032,70
Aggiunta famiglia per l'aiuto	»	2.300 —
Stipendio per il tecnico	»	6.200 —
Fondo di quiescenza e aggiunta di famiglia per il tecnico	»	2.300 —
Dotazione	»	6.407,30
	L.	58.740 —

Firmati: Passerini - Feltri - Sandonnino - Scagliarini - Bianchi - Balli - Lugli - Golfieri.
Audino Antonino - Bandieri Luigi, *testi*.
Vici dott. cav. uff. Stefano, *consigliere delegato ai contratti*.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **1163**.

Approvazione di modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, col quale è stato, tra l'altro, approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali, aderente alla Confederazione fascista dei commercianti;

Vista la domanda in data 14 settembre 1935, con la quale è stata chiesta la modifica dello statuto della Federazione suddetta;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo Regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvata la modifica dello statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali, nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25, eletti ogni tre anni dall'assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **1164**.

Approvazione di modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, col quale, tra l'altro, fu approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici aderente alla Confederazione fascista degli industriali;

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1935, n. 1546, col quale, tra l'altro, sono state approvate modifiche al predetto statuto;

Vista la domanda in data 24 settembre 1935, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia modificato l'art. 24 dello statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvata la modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici, nel senso che il testo del primo comma dell'art. 24 è sostituito

dal seguente: « Il Consiglio è composto del Presidente, dei Vice Presidenti e di un numero di membri da 8 a 60, eletti ogni tre anni dall'assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. 1165.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Nicolò da Tolentino e SS.ma Triade con sede in Palermo.

N. 1165. R. decreto 14 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita di S. Nicolò da Tolentino e SS.ma Triade con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. 1166.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento in Novilara, frazione del comune di Pesaro.

N. 1166. R. decreto 14 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita del Santissimo Sacramento in Novilara, frazione del Comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1167.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Santa Maria delle Fabbrecce di Pesaro.

N. 1167. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Santa Maria delle Fabbrecce di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 1168.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione in Corleone (Palermo).

N. 1168. R. decreto 10 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita dell'Immacolata Concezione in Corleone (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV.
Concessione sul campo di ricompense al valor militare per fatti d'armi avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono concesse sul campo le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA D'ARGENTO:

Corsi Corso, da Ravenna, tenente colonnello comandante il 4° battaglione eritreo. — Conduceva al contrattacco il proprio battaglione con perizia ed ardimento, disimpegnando altro battaglione, quasi accerchiato e salvando una batteria sulla quale il nemico era giunto. (Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV).

Criniti Luigi, da San Bruno (Catanzaro), maggiore comandante 1° gruppo bande altipiano. — Comandante di un gruppo di bande dell'altipiano impegnato in aspra azione ed accerchiato da soverchianti forze nemiche, con serenità e perizia impartiva saggie disposizioni riuscendo a sfondare con impetuosi assalti alla baionetta, la cerchia avversaria e a raggiungere posizioni atte alla resistenza. Ferito gravemente ad una gamba, con ammirevole forza di animo, sprezzo del pericolo ed elevato spirito militare, lasciava il comando solo alla fine del combattimento. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Armini Carlo, da Moncalvo (Torino), soldato carrista scelto nel 1° battaglione carri d'assalto (alla memoria). — Pilota di carro d'assalto guidava con perizia ed ardimento il proprio carro per oltre otto ore di accanito combattimento. Nel generoso tentativo di portare soccorso a due carri immobilizzati veniva colpito a morte. (Hamanlei, 11 novembre 1935-XIV).

Battino Nicolò, da Tempio (Sassari), sergente carrista scelto nel 1° battaglione carri d'assalto (alla memoria). — Capo carro di un carro d'assalto, prendeva volontariamente il posto di un pilota ferito e si portava a soccorrere un carro immobilizzato. Sotto il fuoco, non esitava a scendere dal carro per attaccare il cavo rimorchio. Visto rimanere ferito gravemente il proprio capitano, con slancio pronto e generoso, lo soccorreva e riusciva a portarlo in salvo con grave rischio della propria vita. Ritornava subito dopo sul luogo del combattimento per prendere parte a numerosi tentativi di ricupero di due carri immobilizzati e, nell'ultimo tentativo, veniva colpito a morte da proiettile anticarro al suo posto di combattimento. Luminoso esempio di virtù militari e di spirito di sacrificio. (Hamanlei, 11 novembre 1935-XIV).

Mereu Giuseppe, da Cagliari, tenente nel 2° gruppo bande armate (alla memoria). — Alla testa del suo sottogruppo di bande, con rapidissima marcia di oltre 90 chilometri, da Goddere a Callafo, superando difficoltà enormi di terreno e di clima, conquistava con abile ed intelligente manovra la forte posizione di Callafo. Pochi giorni dopo, cadeva colpito a morte vittima del dovere nel pieno esercizio delle sue funzioni di comandante. Fulgido esempio di virtù militari. (Callafo, 20 ottobre 1935 - Goddere, 16 novembre 1935-XIV).

Molignoni Lapo, da Pistoia, capitano nella 1ª compagnia carri d'assalto. — Organizzatore, istruttore, animatore di eccezionale valentia, conduceva il suo reparto in aspro combattimento con grande slancio, perizia e valore, infliggendo al nemico perdite gravissime, concorrendo a scuoterne la saldezza ed a volgerlo in fuga, inseguendolo poi, sino a che ebbe bersaglio. Nel generoso tentativo di rimorchiare un carro caduto in avaria, dava nuova prova di alto carattere e di supremo sprezzo del pericolo cadendo gravemente ferito. (Gherlogubi, 5 ottobre 1935-XIII - Hamanlei, 5 novembre 1935).

Musti Raffaele, da Barletta (Bari), tenente nel 3° gruppo bande armate di confine (alla memoria). — Con alto senso del dovere, alla testa di pochi fucilieri, si gettava su nuclei nemici nascosti in crepacci che erano causa di gravi perdite ai reparti, e li annientava pagando con la vita il suo eroico comportamento. (Hamanlei, 11 novembre 1935-XIV).

Aden Egal Mohamed, da Rocca Littorio, dubat. — All'attacco del fortino di Gherlogubi fu tra i primi a portarsi avanti ed a provocare la reazione dei difensori. Nell'attraversare terreno scoperto e fortemente battuto restava gravemente ferito. Amputatogli il braccio destro, non profferiva parola di lamento o di rimpianto, contento di aver dato tutto se stesso per la vittoria delle armi italiane. Mirabile esempio di stoicismo e di attaccamento al dovere. (Gherlogubi, 5 ottobre 1935-XIII).

Iriè Abdi Averghedir, da El Bur (Somalia italiana), dubat (alla memoria). — Vista l'impossibilità di far tacere col concorso dei suoi compagni una mitragliatrice pesante che da tredici ore tormentava una colonna operante a concorso del proprio reparto, si portava da solo a tendere ai tenaci serventi un agguato felino. Riusciva nell'intento uccidendo un servente, ma cadeva colpito a morte destando ammirazione. (Dagnerei, 18 ottobre 1935-XIII).

MEDAGLIA DI BRONZO:

Asci Abdulla, da Rocca Littorio (Somalia) dubat (alla memoria). — Rimasto gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco, durante l'assalto della sua banda contro un gruppo di abissini, tentava ugualmente di proseguire verso il nemico combattendo sino a quando non cadeva esausto al suolo, morendo poco dopo per la grave ferita riportata. (Lammascillindi, 22 novembre 1935-XIV).

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Colonie, foglio n. 180. — PIRRONE.

(2613)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1936-XIV.
Nomina del rag. Romanelli Giov. Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda relativa alla nomina del sig. Romanelli Giov. Battista fu Federico a rappresentante alle grida del sig. Amprimo Alfredo fu Mauro, agente di cambio presso la Borsa di Genova;
Visto il relativo atto di procura in data 19 maggio 1936-XIV, per notar Bermond Augusto di Genova;
Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 185;

Decreta:

Il sig. Romanelli Giov. Battista fu Federico è nominato rappresentante alle grida del sig. Amprimo Alfredo fu Mauro, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: Di Revel.

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1936-XIV.
Trattamento agli avventizi delle Ferrovie dello Stato che hanno contratto o contraggano arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, relativo al trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto l'accordo concluso il 28 giugno 1935-XIII fra la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria in ordine al trattamento da fare agli operai dell'industria richiamati alle armi;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1. — Agli avventizi delle Ferrovie dello Stato, sia ordinari che straordinari, appartenenti al ramo esecutivo ed aventi qualifiche di grado inferiore al 12°, richiamati alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M. V. S. N., spetta, in aggiunta al trattamento militare, una indennità una volta tanto pari:

a 4 giorni di paga, quando abbiano l'anzianità di servizio di un anno;

a 8 giorni di paga, quando abbiano un'anzianità da due a tre anni;

a 12 giorni di paga, quando abbiano un'anzianità superiore ai tre anni.

Dal trattamento di cui sopra sono però esclusi quelli che abbiano già abbandonato o siano per abbandonare il servizio perchè chiamati alle armi per obblighi di leva o per arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 2. — Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo precedente devesi considerare la paga e retribuzione in godimento all'atto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, esclusa ogni altra eventuale competenza per indennità di caro-viveri, per indennità varie e soprassoldi.

Art. 3. — Per gli avventizi straordinari, richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle circostanze prevista dall'art. 1 del presente decreto, il tempo da loro così trascorso alle armi sarà riconosciuto utile agli effetti del passaggio ad avventizi ordinari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1936-XIV.
Aliquote della tassa di scambio da restituire sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzione della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;
Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento della aliquota della tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, concernente aumento delle aliquote di tassa di scambio per la lana ed i prodotti di lana;
Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1932, n. 38115, contenente norme per la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;
Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935, n. 75305, che proroga fino al 30 giugno 1936 lo speciale trattamento di cui sopra;
Ritenuto che in dipendenza dell'aumento delle aliquote di tassa di scambio per la lana e per i prodotti di lana portato dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, si rende necessario provvedere ad aumentare in proporzione le aliquote attualmente in vigore per la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;
Riconosciuta altresì l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di cui al suddetto decreto Ministeriale 15 dicembre 1935, n. 75305;

Decreta:

Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1936 e fino al 31 dicembre 1936 ai prodotti dell'industria laniera indicati nella tabella allegato *A* annessa al presente decreto è consentita in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti stessi, la restituzione della tassa di scambio corrisposta ai sensi di legge per i passaggi nel Regno, nella seguente misura:

1° per i filati di lana di cui alle voci 216, 217-*a*-1, 217-*a*-2, 217-*a*-3, 217-*b*-1, 217-*b*-2, 217-*b*-3, dell'annessa tabella:

a) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 5 per cento a norma dell'art. 1, n. 2 lettera *d*) del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434: in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera;

b) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposta la tassa di scambio del 5 per cento a norma dell'art. 1, n. 2 lettera *d*) del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434: in ragione di L. 0,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera;

2° per i tessuti e manufatti di lana di cui alle restanti voci dell'accennata tabella:

a) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di avere corrisposta per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio dell'8 per cento a norma dell'art. 1, n. 3, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, numero 434: in ragione di lire 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera;

b) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio dell'8 per cento a norma dell'art. 1, n. 3, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434; in ragione di L. 1,30 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

Art. 2. — Restano ferme tutte le altre norme e condizioni contenute nel decreto Ministeriale 5 maggio 1932, n. 38115.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

ALLEGATO A.

Tabella dei prodotti dell'industria laniera per i quali è consentita, all'atto dell'esportazione, restituzione di tassa di scambio.

Numero di statistica	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	
662	216	Filati di lana pura mohair	
663	217 a-1	Filati di lana, altri, semplici	greggi
664	217 a-2	Filati di lana, altri, semplici	imbianchiti
665	217 a-3	Filati di lana, altri, semplici	tinti
666	217 b-1	Filati di lana, altri, ritorti	greggi
667	217 b-2	Filati di lana, altri, ritorti	imbianchiti
668	217 b-3	Filati di lana, altri, ritorti	tinti
669	218 a	Tessuti di lana	non stampati
670	218 b	Tessuti di lana	stampati
670bis	218 c	Tessuti di lana	pegamoidati
671	219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro	
672	220	Tessuti di lana broccati	
676	223 a	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	non stampati
677	223 b	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	stampati
677bis	223 c	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	pergamoidati
682	226	Coperte di lana e di borra di lana	
683	227 a	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana	a punti
684	227 b	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana	annodati, altri
685	228	Velluti di lana	
686	229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più del 50 per cento	
687	230 a-1	Calze di lana per ragazzi	tagliate
688	230 a-2	Calze di lana per ragazzi	foggiate
689	230 b-1	Calze di lana, altre	tagliate
690	230 b-2	Calze di lana, altre	foggiate
693	232 a	Maglie non nominate di lana	semplici
694	232 b	Maglie non nominate di lana	foggiate
695	233 a-1	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, per ragazzi	tagliate
696	233 a-2	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, per ragazzi	foggiate
697	233 b-1	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, altre	tagliate
698	233 b-2	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, altre	foggiate
701	235 a	Maglie non nominate miste di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	semplici
702	235 b	Maglie non nominate miste di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	foggiate
809	272 a	Oggetti cuciti di lana, crino e peli	Scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sole applicazioni di frange
810	272 b	Oggetti cuciti di lana, crino e peli	Maglie (esclusi i guanti e le calze), altri
811	272 b	Oggetti cuciti di lana, crino e peli	Maglie (esclusi i guanti e le calze), altri

Il Ministro: DI REVEL.

(2961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XXXI Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141 e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630 e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1542. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la Società dell'Alluminio Italiano, con sede in Borgofranco d'Ivrea, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Borgofranco per la produzione di alluminio.

1543. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la Società Anonima Italiana Fabbriche Riunite Metalli in Foglie ed in Polvere, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Abbiategrasso per la produzione di alluminio in polvere.

1544. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Lorenzo Revelli, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento del macchinario per utilizzare i ritagli di alluminio.

1545. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Montemannu, con sede in Roma, è autorizzata ad impiantare uno stabilimento per la produzione di stagno di prima fusione e stagno raffinato e di sali dei metalli connessi al minerale di stagno.

1546. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Valdevit Giovanni, con sede in Modena, è autorizzata a riorganizzare ed esercire una piccola fonderia di ghisa.

1547. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la Società in Accomandita F.L.O.B. Fonderia Lonatese Oreste Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo, è autorizzata a riorganizzare ed ampliare i reparti animisti e quelli per la lavorazione delle terre, ed esercire una saldatrice elettrica.

1548. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Fabi Ettore, con sede in Forlì è autorizzata ad allestire una piccola fonderia per produzione di ghisa e bronzo.

1549. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Antonio Mazzucconi, con sede in Laorca di Lecco è autorizzata ad installare due macchine saldatrici per catene di ferro nel proprio stabilimento.

1550. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Nazionale del Grammofono, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per la fabbricazione di puntine di acciaio per grammofono.

1551. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Fiore Nicolò, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare uno stabilimento per la fabbricazione di pennini da scrivere.

1552. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Guglielmo Perrucchetti, con sede in Caronno Milanese, è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento un impianto per la produzione di minuterie metalliche.

1553. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Ercole & Carlo Raimondi, con sede in Rescaldina (Milano) è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento un reparto di fonderia di ghisa.

1554. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Fonderia Castello di Pozzi & C., con sede in Lecco, è autorizzata ad installare un cubilotto ed altre macchine per il servizio di fonderia nel proprio stabilimento.

1555. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Allestitura Lamiera Ferro Affini (A.L.F.A.) con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di parti secondarie in lamiera autoveicoli e littorine, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA.

1556. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Bruzzano (Milano) un impianto per la fabbricazione di solfuro ammonico.

1557. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Industria Prodotti Agricoli, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto) un impianto per la scissione dei grassi al fine di ottenere acidi grassi e glicerina.

1558. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Film Fabbriche Riunite Cappelli & Ferrania, con sede in Milano, è autorizzata a trasformare, nel proprio stabilimento di Cairo Montenotte (Savona) l'impianto di stendimento dell'emulsione sul rapporto di celluloide.

1559. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Francesco Esposito con sede in Cimitile (Napoli) è autorizzata ad allestire in Nola (Napoli) un impianto per la spremitura dell'olio dai vinaccioli.

1560. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Foligno attualmente adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per la produzione degli olii di semi nazionali.

1561. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Catanzaro Marina, attualmente adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per la produzione degli olii di semi nazionali.

1562. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Siderno (Reggio Calabria) attualmente adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per la produzione degli olii di semi nazionali.

1563. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Fratelli Sanguinetti di Rapallo (Genova) è autorizzata ad attrezzare gli impianti di Cuglieri ed Ilbono (Nuoro) attualmente adibiti alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per la estrazione dell'olio dai semi nazionali.

1564. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Ferrari Dante, con sede in Carpi (Modena) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1565. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Schiavoni Michele, con sede in Modena, è autorizzata ad allestire, presso la propria distilleria di Modena, un impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

1566. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Rota Augusto, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Ponte S. Pietro, un torchio per la spremitura dei pannelli di ricino.

1567. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda del dott. Angelo Aragona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la spremitura dei semi di ricino, non è accolta.

INDUSTRIA TESSILE.

1568. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della Società Italiana Cucirini, già F.lli Rossi Successori Riccardo Rossi, con sede in Quiesa di Lucca, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) uno stabilimento per filati cucirini, non è accolta.

1569. — Decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 12 febbraio 1936 è revocato, e la ditta Granata Bruno, con sede in Rovigo, è autorizzata ad installare nella propria corderia di Rovigo, n. 3 stiratoi ed 1 banco da 40 fusi acquistati dalla ditta Celio Fortunato.

1570. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Fiocco Eligio Dell'Acqua, con sede in Cornaredo Rho, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la disintegrazione chimica e sfioccamento meccanico della canapa ed altre fibre, allestito a titolo sperimentale nel 1935.

1571. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Franceschelli Ezio, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Villa Verbano (Como) un impianto per il trattamento a freddo di cascami di seta.

1572. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Roberto Pezzoli, con sede in Leffe (Bergamo) è autorizzata ad esercire una macchina di filatura nel proprio stabilimento di cardatura dei cascami tessili.

1573. — Decreto Ministerale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Bettoni Gian Maria, con sede in Sale Marasino, è autorizzata ad installare in Sale Marasino (Brescia) una piccola filatura di cascami di seta (bourettes) e cascami di cotone, di titolo vario, per alimentare una propria tessitura.

1574. — D. M. 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Frova Livio, con sede in Caneva di Sacile, è autorizzata ad ampliare l'impianto di trattura seta, mediante installazione di n. 19 bacinelle nel proprio stabilimento di Caneva di Sacile.

1575. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Calzificio di Vedano, con sede in Vedano Olona (Varese) è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento due telai Cotton per la fabbricazione di calze per signora.

1576. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Pirro Raffaele, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bolzano un impianto per la produzione di canapa cotonizzata, non è accolta.

1577. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Carlo Pernigotti, con sede in Campoligure, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per la tessitura del cotone, non è accolta.

1578. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Torcitura Graziani & Marnati, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio impianto per la preparazione di filati di cotone, non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1579. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Gino Chiesa, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare una officina per la produzione di gassogeni a carbone di legna per autoveicoli, non è accolta.

1580. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Giulio Bonfiglioli, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per eseguire il montaggio di speciali automobili « Topolino », non è accolta.

1581. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Giulio Bassignana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire un impianto per la fabbricazione di assi di accoppiamento per moto e bulloneria speciale rettificata, non è accolta.

1582. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Officine Meccaniche Bonvicini & Fioretti, con sede in Cremona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre nella propria officina pistoni di alluminio, non è accolta.

1583. — Decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, col quale la Società Italiana Dubied, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione di viterie diverse e speciali, e di verificatori di pressione.

1584. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Weiss & Stabilini, con sede in Milano, promotrice di una costituenda S. A. It. Ferodo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in provincia di Milano, uno stabilimento per la produzione di materiali frizionanti a base di amianto, per tutte le applicazioni, non è accolta.

INDUSTRIA DEL MATERIALE ELETTRICO E DEI MEZZI RADIO.

1585. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della Società Officine S. Boffelli, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere la propria attività produttiva alla fabbricazione delle dinamo per fanali e ad esercire un forno elettrico e una saldatrice elettrica, non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1586. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Cane Carlo, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per trasferire ed ampliare il proprio impianto per la produzione di siringhe ipodermiche, bottiglie sabbiate ed altri articoli al cannello, non è accolta.

1587. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta E. Ferro & C., con sede in Murano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per attrezzare la propria vetreria artistica sita in Murano in modo da produrre vetrerie a stampo, non è accolta.

1588. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936- col quale la domanda della ditta Schiavina Giulio, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un impianto per la fabbricazione di siringhe ipodermiche, trasfusori, termometri, provette, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1589. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Ostorero Carlo, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare in Torino un impianto per la produzione di mastici comuni e di gomma, di tele gommate e di impasti alla grafite per guarnizioni, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1590. — Decreto Ministeriale 29 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Ghigliotti Luigi, con sede in Ceranesi (Genova), intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nel comune di Triora - località Carpenosa (Imperia) - una nuova cartiera per la produzione di carta da involgere, non è accolta.

1591. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Cartiere di Besozzo, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto per la produzione di pasta di legno meccanica.

1592. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. « L'Infrangibile », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Laveno Mombello (Varese) per la produzione di « lastre isolanti per edilizia in conglomerato vegetale », mediante l'installazione di nuovo macchinario.

1593. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. F.lli Feltrinelli, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, in Bolzano, una fabbrica di masonite.

1594. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Tagliaferro Ferruccio & Tonini Antonio, con sede in Dueville (Vicenza), intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare una cartiera in comune di Dueville - località Vivaro, non è accolta.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1595. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale il comune di Genova è autorizzato ad effettuare un impianto frigorifero per la conservazione del pesce, sito nel locale mercato.

1596. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Magazzini Frigoriferi, con sede in Trento, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto frigorifero, mediante l'aggiunta a quello già esistente, di un nuovo generatore per la produzione di ghiaccio, esclusivamente per il proprio fabbisogno, esclusa la vendita a terzi.

1597. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Napoleoni Gaetano, con sede in Ortona a Mare (Chieti) è autorizzata ad allestire nella suddetta località un impianto per la produzione di ghiaccio, per il proprio fabbisogno, esclusa la vendita a terzi.

1598. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta F.lli Nettis fu Francesco, con sede in Gioia del Colle (Bari) intesa ad ottenere l'autorizzazione per trasferire da Gioia del Colle a Taranto la propria fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

1599. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Chiabrando Luigi & Ihler Adriano, con sede in Torre Pellice (Torino) intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nella suddetta località una fabbrica di ghiaccio artificiale, non è accolta.

1600. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda del sig. Bindi Cesare, proprietario del Ristorante e Fiaschetteria Toscana « Giannino » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di un impianto frigorifero con produzione di ghiaccio, non è accolta.

1601. — Decreto Ministeriale 10 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della signora Nesta Rosa, domiciliata in Magliano Sabina (Rieti), intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nella suddetta località una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

(2621)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di radiotelegrafista per navi.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 27 maggio 1936-XIV, la Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, per la sessione di giugno 1936-XIV, è così costituita:

Barbera dott. comm. Giacomo, capo divisione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, presidente;

Cartocci dott. ing. Orlando, ispettore tecnico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, membro;

Guerra Antonio, capitano di corvetta, membro;

Blessich prof. Aldo, incaricato per gli esami di geografia, membro;

Ripari prof. Roberto, incaricato degli esami di lingue estere, membro;

Curcio cav. Gesualdo, capo ufficio dell'Amministrazione poste telegrafi, segretario.

(2653)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 41)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tes. Nov. Serie D 1934	124	Cap. 1.000 —	Nomis di Pollone *Emma* fu Paolino, interdetta sotto la tutela di Nicoli di Robilant Carlo fu Alberto.	Nomis di Pollone *Lidia-Emma* fu Paolino, interdetta ecc. come contro.
Con. 3,50 % (1906)	52863	224 —	De Sarno-Prignano *Filomena* fu Gaetano, sotto l'amministrazione di Antonio Campis fu Giuseppe, marito e legittimo amministratore, domt. a Napoli, vincolata.	De Sarno-Prignano *Maria-Filomena* fu Gaetano ecc. come contro, vincolata.
»	52862	658 —	Campis Antonio fu Giuseppe, domt. a Napoli, ipotecata a favore di *Filomena* De Sarno-Prignano.	Intestata come contro, ipotecata a favore di *Maria-Filomena* de Sarno-Prignano.
»	53746	101,50	Campis Antonio fu *Giuseppe* domt. a Napoli, vincolata a favore di *Filomena* de Sarno Prignano.	Campis Antonio fu *Giuseppa*, domt. a Napoli, vincolata a favore di *Maria-Filomena* de Sarno Prignano.
»	100990	136,50	De Sarno Prignano *Filomena* fu Gaetano, moglie ad Antonio Campis, domt. a Napoli, vincolata.	De Sarno-Prignano *Maria Filomena* fu Gaetano, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	524635	80,50	Campis Antonio fu *Giuseppe*, domt. a Napoli, vincolata a favore di *Filomena* de Sarno-Prignano.	Campis Antonio fu *Giuseppa*, domt. a Napoli, vincolata a favore di *Maria-Filomena* de Sarno-Prignano.
Redim. 3,50 % (1934)	60466	63 —	Caratti *Ida* fu Luigi moglie di Daniele Antonio Agostino, domt. a Castelboglione (Alessandria).	Caratti *Anna Maddalena-Ida* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
»	71122	1.043,50	Moriani *Giustina* fu Faustino, moglie di Caselli Eugenio, domt. a Firenze, vincolata.	Moriani *Clementina-Giusta* fu Faustino, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	51895	1.510 —	Merle Ida fu Giuseppe moglie di Benetin *Enrico-Francesco* di Francesco, domt. a Pinerolo (Torino) vincolata.	Merle Ida fu Giuseppe, moglie di Benetin *Francesco-Enrico* di Francesco, domt. come contro, vincolata.
»	372023	843,50	Palermo Patera *Vittoria* fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre *Montaldo* Angela ved. Palermo Patera, domt. a Marsala (Trapani).	Palermo-Patera *Vittoria Giuseppina* fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre *Montalto* Angela, vedova, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	323847	234,50 —	Pessina *Rosa* fu Bartolomeo, ved. di Borgarelli Alessandro, domt. in Alessandria, vincolata.	Pessina *Maria-Rosa-Felicita* fu Bartolomeo, ved. ecc., come contro vincolata.
»	470202	70 —	*Bertolo* Giovanni fu Giovanni Battista, domt. a Castelvecchio di Rocca Barbena (Genova).	*Berriolo* Gionni fu Giovanni Battista, domt. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	387010	42 —	Congregazione di Carità di Ajello Calabro (Cosenza), con usufrutto vitalizio a *Buffone* Angela fu Sabatino, domt. a Cosenza.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Scarpa* Angela fu Sabatino, domt. a Cosenza.
Cons. 3,50 % (1906)	308943 556959	21 — 73,50	Canna *Serafina* fu Pietro, moglie di Belviso Giovanni, domt. a Cuneo.	Canna *Maria-Martina-Serafina* fu Pietro, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	332404	1.505 —	Giordano *Luigi* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Lombardi Teresa fu Felice, ved. Giordano, domt. a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto vitalizio a Lombardi Teresa fu Felice, ved. di Giordano Carlo, domt. a Saluzzo (Cuneo).	Giordano *Antonio-Luigi Benedetto* fu Carlo, minore ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
»	245802	70 —	Principato Emanuele fu *Angelo* domt. ad Ivrea (Aosta).	Principato Emanuele fu *Corrado*, domt. come contro.
»	85339	17,50	Principato Emanuele di *Angelo*, domt. a Torino.	Principato Emanuele di *Corrado*, domt. a Torino.
Buono Tes. Nov. Serie G (1943)	642	Cap. 1.000 —	Castelli Lina fu Cesare moglie di Cassuto Alessandro, con vincolo dotale, con usufrutto vitalizio a Caro *Giulia* fu Moisè ved. Castelli.	Intestata come contro con vincolo dotale, con usufrutto vitalizio a Caro *Giuditta* fu Moisè, ved. Castelli.
Redim. 3,50 % (1934)	423923 423924 423925	700 — 700 — 700 —	Paviolo Annibale, Paviolo Apolline, Paviolo Umberto fu Giovanni domt. a Cuneo con usufrutto a Goano *Albina* fu Michele, ved. Paviolo, domt. a Cuneo.	Intestate come contro; con usufrutto a Goano *Maria-Cristina-Albina* fu Michele, ved. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	704979	210 —	Bertolotto *Attilio Emanuele* fu Gregorio presunto assente rappresentato dalla moglie Massa Rosa fu Matteo, domt. a Quarto dei Mille (Genova).	Bertolotto *Emanuele Attilio* fu Gregorio, presunto assente ecc come contro.
»	707807	105 —	Bertolotto Lino fu *Attilio Emanuele*, minore sotto la p. p. della madre Massa Rosa fu Matteo, ved. di Bertolotto *Attilio-Emanuele*, domt. a Quarto dei Mille (Genova).	Bertolotto Lino fu *Emanuele-Attilio*, minore sotto la p. p. della madre Massa Rosa fu Matteo, ved. di Bertolotto *Emanuele-Attilio*, domt. come contro.
»	259150	2.380 —	Bottino *Emilia* fu Aniceto, nubile, domt. a Vercelli.	Bottino *Giuseppa-Maria Emilia-Angela* fu Aniceto, domt. a Vercelli.
»	404455	1.400 —	Bottino *Emilia* fu Aniceto, nubile, domt. a S. Remo (Porto Maurizio) vincolata.	Bottino *Giuseppa-Maria-Emilia-Angela* fu Aniceto, nubile domt. come contro, vincolata.
»	794648	1.260 —	Bottino Giuseppa Maria Emilia-Angela fu Aniceto, moglie di *Rebaudo* Orazio domt. a S. Remo (Porto-Maurizio).	Bottino Giuseppa-Maria-Emilia-Angela fu Aniceto, moglie di *Rebaudi* Orazio, domt. come contro.
»	534924	570,50	Piaggio *Elvira* fu Luigi, moglie di Zina *Francesco* domt. a Genova, vincolata.	Piaggio *Elisa* fu Luigi, moglie di Zina *Carlo-Francesco*, domt. a Genova, vincolata.
Redim. 3,50 % (1934)	72399	94,50	Resta *Francesco* fu Federico, minore sotto la p. p. della madre Indelicati Antonia, ved. di Resta Federico domt. a Gioia del Colle (Bari).	Resta *Francesca* fu Federico, minore ecc. come contro.
»	272561	3,50	Fulgenzi Sestilio fu *Sestilio* minore sotto la p. p. della madre Serafini Angela fu Tommaso, domt. a Roma.	Fulgenzi Sestilio fu *Luigi*, minore ecc. come contro.
»	410072	21 —		
»	223000	1.260 —	De Moll Benedetta fu *Sigismondo* e fu Carolina, minore sotto la tutela di De Moll Silvia fu Sigismondo, domt. a Roma.	De Moll Benedetta fu *Carolina*, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	508427	175 —	Levi David fu *Donato*, domt. a Torino, ipotecata.	Levi David fu *Isacco-Donato*, domt. a Torino, ipotecata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 maggio 1936 - Anno XIV.

p. Il direttore generale: POTENZA

(1316)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Comunicato del Capo dell'Ispettorato.

OGGETTO: — *Deliberazioni del Comitato dei Ministri.*

Il Comitato dei Ministri, nella seduta del 13 giugno 1936-XIV, ha preso le seguenti deliberazioni:

1. — Gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio delle aziende di credito, nonchè i dirigenti di filiale, sono tenuti, in relazione al disposto dell'art. 39 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, a prestare speciale cauzione nella misura risultante da apposita tabella approvata dal Comitato.

I titoli costituenti le cauzioni — da prestarsi per metà entro il 1936 e da completarsi al massimo entro il 30 giugno 1937-XIV — saranno valutati al prezzo corrente al momento della costituzione del deposito il quale dovrà essere reintegrato ogni qual volta i titoli subiranno un deprezzamento del 20 % sulla valutazione iniziale.

I titoli dovranno essere depositati presso le competenti filiali dell'Istituto di emissione e saranno costituiti in speciali « depositi vincolati per conto terzi ». Nel caso che la cauzione stabilita nella tabella fosse superiore alla metà degli emolumenti globali comunque percepiti nel 1935 si applicherà una misura adeguatamente inferiore.

Salvo il disposto del 2° comma del citato art. 39 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, agli effetti della costituzione della predetta cauzione speciale potranno essere utilizzati i depositi cauzionali già in essere. Per i dirigenti con almeno tre figli a carico la cauzione speciale viene ridotta alla metà. Per lo svincolo totale o parziale della cauzione — beninteso nei termini previsti dalla legge — occorrerà un'apposita deliberazione degli organi amministrativi dell'azienda di credito presso la quale presta servizio il dirigente, e il nulla osta dell'Ispettorato.

2. — In relazione all'art. 38 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è consentita l'esecuzione, senza l'approvazione unanime del Consiglio di amministrazione e dell'organo di sorveglianza, di operazioni di compra-vendita di titoli e divise tra gli amministratori, liquidatori, direttori e sindaci delle aziende di credito e gli enti da essi amministrati, soltanto quando le operazioni medesime siano fatte per contante e pareggiate in giornata ed a condizioni normali, dovendo assolutamente escludersi che gli enti stessi partecipino all'operazione come contropartita, salvo che non si tratti di vendita a pronti da parte dell'azienda di credito di titoli di largo mercato, compresi nell'elenco che sarà pubblicato nel Bollettino dell'Ispettorato, dei quali essa sia fornita.

3. — Le aziende di credito, escluse, per ora, le Casse rurali e agrarie, sono tenute a fornire all'Ispettorato, a mezzo delle competenti filiali dell'Istituto di emissione, servendosi di apposito modulo già predisposto, dati e notizie sul movimento delle disponibilità fra le aziende di credito.

4. — In relazione al disposto dell'art. 30 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è affidato al Capo dell'Ispettorato di decidere, in base ai criteri di massima approvati, circa le domande che fossero presentate dalle aziende di credito, costituite sotto forma di società anonima, o in accomandita per azioni, per essere autorizzate a mantenere al portatore una parte delle azioni della società, rappresentanti non più del 45 % del totale dei voti.

5. — E' tassativamente vietato alle aziende di credito di accettare titoli in deposito a « comodato » nelle forme previste dagli articoli 1805 e 1806 del Codice civile. E' dato tempo fino al 31 dicembre 1936-XIV, alle aziende che avessero in essere operazioni del genere, per mettersi in regola. Circa le altre forme di depositi fiduciari in titoli viene stabilito, in massima, il divieto di eseguire nuove operazioni ed affidato all'Ispettorato il compito di procedere ad una rilevazione di quelle in essere presso ciascuna azienda, con l'intesa che le operazioni stesse dovranno gradatamente essere eliminate. Viene poi fatto fin da ora obbligo alle aziende di credito di fare figurare in modo inequivocabile sui documenti rilasciati ai depositanti, il carattere fiduciario delle operazioni onde trattasi. E' pure fatto obbligo alle aziende di procedere subito alla estinzione di quei depositi fiduciari in titoli a fronte dei quali siano stati concessi prestiti, sostituendoli con regolari depositi a garanzia.

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2658)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3° Concorso nazionale del grano e dell'Azienda agraria per l'anno 1936-XIV-1937-XV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1103, e 4 maggio 1936, numero 982;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle Colonie dell'Africa Settentrionale, e nelle Isole Italiane dell'Egeo, il « III Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria », per la campagna 1936-1937.

Il concorso consta delle seguenti sezioni:

I. — Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano;

II. — Sezione per la razionale sistemazione dei terreni;

III. — Sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata;

IV. — Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame;

V. — Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate.

Ogni sezione consta di una gara provinciale e di una gara nazionale.

Nella gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i premi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di aziende agrarie: aziende di montagna, aziende di collina, aziende di pianura. Nella gara nazionale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni e della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi saranno separatamente assegnati per le seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende. Nella gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata i premi saranno separatamente assegnati per le seguenti tre categorie: coltivazione del granturco, coltivazione della fava, coltivazione della patata. Nella gara nazionale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende concorrenti in categorie.

Nella gara provinciale della prima, seconda e quarta sezione del concorso i premi saranno separatamente assegnati per quelle delle categorie di aziende innanzi indicate, per ciascuna di esse, che si riscontrano nella provincia. Nella gara provinciale della III sezione i premi saranno separatamente assegnati per la coltivazione o per le coltivazioni, fra le tre che formano oggetto della sezione, per le quali, avuto riguardo alle finalità da raggiungere, in relazione alla fisionomia agricola della provincia, si riterrà di bandire la gara. Nella gara provinciale della quinta sezione i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende concorrenti in categorie.

Art. 2. — Le aziende possono partecipare ad una sola o a più sezioni del concorso.

Nella terza sezione la stessa azienda può partecipare anche a più categorie.

Le domande di ammissione alle singole sezioni dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 30 settembre 1936, redatte su appositi moduli forniti dalla Commissione stessa e firmati rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale granaria stabilirà, per la propria provincia, in relazione alle caratteristiche delle singole zone, i criteri per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria della prima sezione. Stabilirà altresì i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende stesse a ciascuna categoria della seconda e della quarta sezione.

Le aziende parteciperanno alle singole sezioni del concorso, alle quali si iscriveranno, con la loro complessiva entità e organizzazione.

Non sono ammesse a nessuna sezione del concorso aziende nelle quali la superficie investita a grano e a cereali minori (segale, orzo, avena) superi il 40 per cento di quella avvicendata o il limite, inferiore al 40 per cento, che la Commissione provinciale granaria riterrà di stabilire, in relazione alle condizioni locali. Eccezionalmente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, per talune zone, l'ammissione ai concorsi anche di aziende che investono a grano e a cereali minori una superficie maggiore del 40 per cento di quella totale in rotazione.

Alla sezione per la razionale sistemazione dei terreni possono iscriversi le sole aziende che intendono sistemare il terreno ai fini del miglioramento delle attività produttive formanti oggetto delle altre quattro sezioni del concorso e del « Concorso nazionale di frutticoltura », indetto con decreto di S. E. il Capo del Governo 20 luglio 1934.

Alla sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame non potranno partecipare aziende con superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Art. 3. — Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale per le singole sezioni, delle somme indicate nelle annesse tabelle I, II, III, IV, V, riferentisi, rispettivamente, alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta sezione del concorso.

Tali somme, per ciascuna sezione del concorso, verranno ripartite in premi di diversa entità per le categorie di aziende agrarie di cui all'ultimo comma dell'art. 1, e per le aziende di ciascuna categoria.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori, non più tardi del 1° agosto 1936, con bando nel quale la Commissione pubblicherà il presente decreto, completato con l'indicazione dei criteri e dei limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria rispettivamente della prima e della seconda e quarta sezione del concorso e con la ripartizione dei premi per la gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

E' in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara provinciale delle quattro prime sezioni, ad altre categorie di aziende della medesima sezione i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che siano attribuiti ad altre sezioni del concorso i premi comunque non assegnabili in una determinata sezione.

Art. 4. — Entro il 31 dicembre 1936, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno a rilevare lo stato iniziale delle aziende iscrittesi alle diverse sezioni del concorso, allo scopo di stabilire, ai fini del giudizio del concorso stesso, il punto di partenza per la valutazione dei progressi compiuti.

La gara provinciale per le singole sezioni del concorso sarà istruita da una Commissione, nominata dalla Commissione provinciale granaria.

Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è segretario relatore della Commissione istruttrice.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato agrario provinciale.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di giudizio indicati negli articoli 6, 8, 10, 12 e 14 rispettivamente per la prima, seconda, terza, quarta e quinta sezione del concorso, la Commissione istruttrice procederà alla classificazione generale dei partecipanti alla gara e farà le proposte per l'assegnazione dei premi.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con l'assistenza di tutti i tecnici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che abbiano avuto incarico di raccogliere dati e fare accertamenti.

Art. 5. — I conduttori delle aziende iscritte alla sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano dovranno indicare, al momento del sopraluogo della Commissione incaricata di istruire la gara, la parte di superficie a grano la cui produzione unitaria dovrà servire di base per giudicare del merito del concorrente, a norma del successivo articolo 6.

Detta parte dovrà rappresentare almeno un decimo dell'intera superficie investita a frumento nell'azienda concorrente, ma in nessun caso potrà essere inferiore ad un ettaro.

Qualora l'azienda posta a concorso investa a grano una superficie maggiore di ettari cento, la porzione di superficie a grano da indicare come sopra sarà ridotta, per la parte eccedente gli ettari cento, ad un ventesimo di questa.

La parte di superficie a grano la cui produzione unitaria sarà presa a base per la valutazione del merito del concorrente dovrà essere stata seminata con frumento di una sola razza o al massimo di due razze e dovrà risultare costituita o da appezzamenti interi, o da una parte continua e regolare di un appezzamento, o da appezzamenti interi e da una parte continua e regolare, avente superficie non inferiore ad un ettaro, di un unico appezzamento.

Nel caso di aziende costituite da più colonie, la parte di superficie a grano la cui produzione unitaria sarà presa a base per la valutazione del merito del concorrente dovrà comprendere l'intera superficie a grano di singoli poderi.

Art. 6. — Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria di grano nella parte della superficie a frumento scelta nel modo indicato al precedente art. 5, in confronto con la produzione unitaria massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona (montagna, collina, pianura) sopra una superficie di almeno un ettaro, e dimostrino di avere praticato, sull'intera superficie investita a grano nell'azienda:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo giustificato dalle condizioni locali che permetta ad ogni modo di conseguire, nella maggiore misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di razze elette;

d) diligenti cure colturali;

e) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

Costituiranno titolo di speciale merito:

f) i perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda, nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione e nella coltivazione granaria, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento del prodotto.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto della quantità e qualità di bestiame presente nell'azienda, in rapporto alle risorse foraggere e all'ordinamento di questa.

Art. 7. — Per la gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano la classifica prevista dall'art. 4, sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 25 alla differenza tra la produzione unitaria di grano ottenuta dal concorrente sulla parte di superficie di cui all'art. 5 e quella massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona (di montagna, di collina o di pianura); di punti 20 al rapporto tra produzione unitaria di frumento ottenuta come sopra dal concorrente e quella massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona; di punti 15 alla rotazione agraria; di punti 15 ai perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione; di punti 15 ai perfezionamenti introdotti nella coltivazione granaria, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento del prodotto, in relazione alle condizioni ambientali; di punti 10 al giudizio complementare per tener conto di altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 8. — Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni i premi verranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, abbiano effettuato, od avviato a sicura effettuazione, la migliore sistemazione dei terreni dell'azienda, con la minore spesa relativa, tenendo conto delle condizioni di giacitura del terreno e delle difficoltà superate.

Sarà anche tenuto conto dell'organizzazione dei vari fattori della produzione dell'azienda concorrente e di ogni altro elemento atto a porre in rilievo il merito nella conduzione dell'azienda stessa.

Non potranno essere premiate aziende nelle quali la superficie di terreno sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere dopo l'iscrizione alla gara, sia minore di un decimo di quella totale abbisognevole di sistemazione e, in ogni caso, di un ettaro. Per le aziende nelle quali la superficie da sistemare è superiore ad ettari cinquanta, la porzione di superficie sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, necessaria per il conseguimento del premio, è ridotta, per la parte eccedente gli ettari cinquanta, ad un ventesimo di questa.

Per le aziende nelle quali la sistemazione del terreno è diretta ai fini del miglioramento delle attività produttive formanti oggetto della quinta sezione del concorso, la superficie minima sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, necessaria per il conseguimento del premio, è ridotta a mezzo ettaro.

Art. 9. — Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 40 alla perfezione tecnica e alla rispondenza delle opere di sistemazione eseguite alla natura e all'indirizzo tecnico economico dell'azienda concorrente, con speciale riguardo alle condizioni di giacitura del terreno e alle difficoltà superate nell'esecuzione; di punti 20 alla superficie migliorata in rapporto a quella totale dell'azienda bisognevole di sistemazione; di punti 20 al costo delle opere eseguite in rapporto alla loro utilità; di punti 10 alla organizzazione dei diversi fattori della produzione dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda stessa.

Art. 10. — Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata i premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere adottato razionali rotazioni agrarie, avranno ottenuto, dalla coltura considerata nella categoria a cui partecipano, le più elevate produzioni medie unitarie e dimostrino di aver praticato:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) buoni metodi di semina, usando seme di varietà pregiate;

d) diligenti cure colturali;

e) buoni sistemi di raccolta e conservazione dei prodotti.

Non potranno essere premiate aziende nelle quali la coltura considerata nella categoria a cui si sono iscritte occupi una superficie minore di un ettaro.

Art. 11. — Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, la classifica prevista dall'art. 4, sarà formata, per ogni categoria, con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 25 alla produzione media unitaria, rispettivamente di granturco, di fave, di patate conseguita nell'azienda concorrente in confronto con quella ottenuta in terreni similari della stessa zona; di punti 20 alla rotazione agraria, tenuta presente l'entità della superficie occupata dalla coltura considerata; di punti 10 ai lavori preparatori del terreno ed alle concimazioni; di punti 15 alla scelta del seme, al metodo di semina ed alle cure colturali; di punti 10 ai sistemi di raccolta e conservazione del prodotto; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 12. — Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi verranno attribuiti a coloro, che, dopo l'iscrizione al concorso, avranno apportato i più notevoli miglioramenti nell'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, e dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda, con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);

e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; miglioramento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nell'azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare la produzione del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; abbassamento dei costi di produzione; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nell'azienda dei prodotti zootecnici;

i) abbassare i costi di produzione.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 13. — Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, adottando la prima, la seconda o la terza delle puntuazioni indicate nei paragrafi seguenti, a seconda che si tratti, rispettivamente, di aziende pastorali (pascolo), di aziende a coltura estensiva (cerealicolo-zootecniche) o di aziende a coltura attiva e intensiva (con prati mono od oligofitici).

Per le aziende pastorali si attribuirà il massimo di punti 25 alla perfezione dei miglioramenti ottenuti nel pascolo, con speciale riguardo alle condizioni di questo immediatamente prima dell'iscrizione al concorso e alle difficoltà superate; di punti 10 ad altri miglioramenti introdotti nell'azienda, compresi quelli relativi ai ricoveri; di punti 15 alla proporzione della superficie migliorata rispetto a quella dell'azienda; di punti 30 all'aumento del carico e ai miglioramenti portati alla qualità e alla produttività del bestiame; di punti 5 all'igiene del bestiame e dei ricoveri; di punti 5 alla organizzazione complessiva dell'azienda e alle industrie annesse; di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Per le aziende a coltura estensiva si attribuirà il massimo di punti 15 alla perfezione dei metodi applicati nel miglioramento dei prati, in relazione alle condizioni di questi immediatamente prima dell'iscrizione al concorso e alle difficoltà superate; di punti 15 alla proporzione della superficie prativa migliorata e al progresso nella produzione foraggera; di punti 10 alla conservazione dei foraggi e alla utilizzazione tecnica ed economica dei mangimi (rapporto fra mangimi e bestiame; razioni); di punti 10 all'igiene dei ricoveri e del bestiame; di punti 25 al progresso qualitativo, quantitativo e produttivo del bestiame; di punti 5 ai sistemi di allevamento e di miglioramento del bestiame; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Per le aziende a coltura attiva e intensiva si attribuirà il massimo di punti 15 alla rotazione, tenendo specialmente conto della estensione a prato rispetto a quella delle altre colture seminative; di punti 10 al perfezionamento della tecnica colturale dei prati; di punti 15 alla conservazione dei foraggi e alla utilizzazione tecnica ed economica dei mangimi; di punti 10 all'igiene dei ricoveri e del bestiame; di punti 20 al progresso quantitativo, qualitativo e produttivo del bestiame mantenuto; di punti 10 alla razionalità e continuità delle iniziative di miglioramento del bestiame; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda; di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 14. — Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, avranno conseguito i migliori risultati tecnici ed economici nella coltivazione degli ortaggi di pregio ed abbiano attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) migliorare ed aumentare la produzione unitaria degli ortaggi pregiati;

b) aumentare la superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati;

c) migliorare l'organizzazione colturale della produzione;

d) anticipare o ritardare il più possibile, in relazione alle esigenze del mercato, l'epoca della raccolta di ciascuna produzione rispetto a quella in cui, nella località, si raccoglie l'analoga produzione;

e) introdurre ortaggi nuovi o sementi elette di ortaggi di maggiore produzione e consumo;

f) selezionare piante portasemi e creare nuove varietà mediante fecondazioni artificiali incrociate;

g) migliorare l'organizzazione preparatoria alla vendita degli ortaggi (classazione, scelta, imballaggi, ecc.).

Non potranno essere premiate aziende orticole nelle quali la coltivazione degli ortaggi pregiati non occupi almeno mezzo ettaro di superficie.

Art. 15. — Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 20 all'aumento e miglioramento della produzione unitaria degli ortaggi pregiati; di punti 10 all'aumento e all'entità della superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati; di punti 15 al miglioramento dell'organizzazione colturale della produzione degli ortaggi stessi; di punti 10 all'anticipo o al ritardo, in relazione alle esigenze del mercato, della raccolta degli ortaggi; di punti 10 alla selezione di piante portasemi, alla introduzione di nuovi ortaggi e di seme di ortaggi di maggiore produzione e consumo, alla creazione di nuove varietà mediante fecondazione artificiale incrociata; di punti 15 alla organizzazione e preparazione degli ortaggi per la vendita; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 16. — Nessun concorrente potrà essere premiato se non avrà riportato, in ognuno degli elementi di giudizio indicati nei prece-

denti articoli, per le diverse sezioni, almeno la metà del punto massimo previsto per l'elemento considerato.

Nelle classificazioni predette possono essere assegnate anche frazioni di punti espresse in centesimi.

Le Commissioni giudicatrici delle gare provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 15 settembre 1937.

Art. 17. — Alla gara nazionale di ogni singola sezione del concorso sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale della medesima sezione.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno, non più tardi del 20 settembre 1937, in piego raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e l'assegnazione dei premi in ciascuna gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso e segnaleranno, inoltre, il primo premiato per ciascuna delle singole categorie di aziende (di montagna, di collina, di pianura, per la sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano; grandi, medie e piccole, per la seconda e la quarta sezione; coltivazione del granturco, coltivazione della fava, coltivazione della patata, per la terza sezione; categoria unica per la quinta sezione) nella gara medesima, aventi diritto a partecipare alla gara nazionale della rispettiva sezione.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e una speciale relazione illustrativa, nella quale dovranno risultare, fra l'altro, la superficie e i rendimenti di tutte le colture adottate, i procedimenti secondo cui queste vengono praticate e, in genere, gli sviluppi e lo svolgimento delle singole attività produttive dell'azienda posta a concorso, in modo da avere un quadro completo dell'organizzazione tecnico-economica dell'azienda stessa.

I premi assegnati per la gara nazionale delle singole sezioni sono indicati nelle annesse tabelle *A, B, C, D, E.*

La Commissione giudicatrice della gara nazionale delle singole sezioni sarà nominata con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1936.

Art. 18. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 19. — Nelle gare provinciali, nessun concorrente potrà conseguire più di un premio in una sezione.

Nelle gare nazionali, nessun concorrente potrà conseguire più di un premio, anche se ammesso a partecipare a più sezioni.

I concorrenti che siano stati premiati in una determinata sezione del I o del II Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria non potranno conseguire nuovi premi, sia nella gara provinciale sia in quella nazionale della medesima sezione, se non avranno dimostrato, con i risultati raggiunti e con la prova dei nuovi mezzi tecnici adottati per raggiungerli, di aver compiuto sensibili progressi nell'organizzazione dell'azienda, ai fini dello svolgimento delle attività agricole che formano oggetto della sezione stessa.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il conduttore è tenuto a corrispondere al colono o al compartecipante la quota parte del premio spettante in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Il conduttore dell'azienda premiata, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

Art. 20. — Per lo svolgimento del concorso nelle Colonie dell'Africa Settentrionale e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dai Regi uffici per i servizi agrari dei Commissariati provinciali della Libia e dalla Direzione generale dell'agricoltura e delle foreste del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 21. — La spesa per i premi per le gare provinciali e per le gare nazionali del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 3.200.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1937-38, al capitolo corrispondente al n. 74 dell'esercizio 1936-37.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1936 Anno XIV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA I.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano:

Province	Somma
Provincie di Agrigento, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Palermo, Perugia	L. 6.000
Provincie di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Viterbo	» 5.000
Provincie di Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecce, Littoria, Mantova, Milano, Modena, Nuoro, Pavia, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Teramo, Terni, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza	» 4.000
Provincie di Aosta, Bolzano, Como, Genova, Gorizia, Imperia, Livorno, Lucca, Massa, Novara, Pistoia, Pola, Reggio Calabria, Savona, Spezia, Trento, Trieste, Varese, Vercelli	» 3.000
Provincie di Belluno, Fiume, Sondrio	» 2.000
Provincia di Zara	» 100
Tripolitania e Cirenaica complessivamente	» 5.000
Isole italiane dell'Egeo	» 3.000

TABELLA II.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni:

Province	Somma
Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani	L. 8.000
Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Terni, Viterbo	» 7.000
Provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza	» 5.000
Provincie di Fiume, Genova, Imperia, Pola, Savona, Spezia	» 4.000
Provincia di Zara	» 1.500
Tripolitania e Cirenaica complessivamente	» 16.000
Isole italiane dell'Egeo	» 4.000

TABELLA III.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata:

Province	Somma
Provincie di Agrigento, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Palermo, Perugia	L. 6.000
Provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Cuneo, Enna, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Pesaro, Potenza, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Viterbo	» 5.000
Provincie di Alessandria, Bologna, Ferrara, Lecce, Littoria, Nuoro, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Teramo, Terni, Torino	» 4.000
Provincie di Aosta, Asti, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Genova, Gorizia, Imperia, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Novara, Pavia, Pola, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Spezia, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza	» 3.000
Provincie di Belluno, Fiume, Sondrio	» 2.000
Provincia di Zara	» 100
Tripolitania e Cirenaica complessivamente	» 5.000
Isole italiane dell'Egeo	» 3.000

TABELLA IV.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame:

Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani . . . . L. 12.000
Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Terni, Viterbo . . . . » 8.000
Provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza . . . . » 6.000
Provincie di Fiume, Genova, Imperia, Pola, Savona, Spezia . . . . » 4.000
Provincia di Zara . . . . » 100
Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . » 12.000
Isole italiane dell'Egeo . . . . » 4.000

TABELLA V.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate:

Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Fiume, Lecce, Livorno, Lucca, Massa, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Trapani . . . . L. 4.000
Provincie di Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Littoria, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Spezia, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo . . . . » 3.000
Provincia di Zara . . . . » 1.200
Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . . . » 7.000
Isole italiane dell'Egeo . . . . » 2.000

TABELLA A.

Premi per la gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano - N. 12, così ripartiti:

Grado	Aziende di pianura	Aziende di collina	Aziende di montagna
1°	L. 20.000	L. 16.000	L. 12.000
2°	» 18.000	» 14.000	» 9.000
3°	» 15.000	» 10.000	» 6.000
4°	» 10.000	» 8.000	» 5.000

TABELLA B.

Premi per la gara nazionale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni - N. 12, così ripartiti:

Grado	Grandi aziende agrarie	Medie aziende agrarie	Piccole aziende agrarie
1°	L. 20.000	L. 16.000	L. 12.000
2°	» 18.000	» 14.000	» 9.000
3°	» 15.000	» 10.000	» 6.000
4°	» 10.000	» 8.000	» 5.000

TABELLA C.

Premi per la gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata - N. 12, così ripartiti:

Grado	Coltivazione del granturco	Coltivazione della fava	Coltivazione della patata
1°	L. 18.000	L. 18.000	L. 18.000
2°	» 14.000	» 14.000	» 14.000
3°	» 10.000	» 10.000	» 10.000
4°	» 5.000	» 5.000	» 5.000

TABELLA D.

Premi per la gara nazionale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame - N. 12, così ripartiti:

Grado	Grandi aziende agrarie	Medie aziende agrarie	Piccole aziende agrarie
1°	L. 20.000	L. 16.000	L. 12.000
2°	» 18.000	» 14.000	» 9.000
3°	» 15.000	» 10.000	» 6.000
4°	» 10.000	» 8.000	» 5.000

TABELLA E.

Premi per la gara nazionale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate - N. 10 così ripartiti:

1° Premio . . . . L. 20.000
2° » . . . . » 18.000
3° » . . . . » 15.000
4° » . . . . » 12.000
5° » . . . . » 8.000
6° » N. 5 premi da . . . . » 5.000

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2572)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.